



CITTA' DI MESOLA

Provincia di Ferrara

Servizi Tecnici

Marca da bollo
assolta

Identificativo:
01131302274732
Del 28/08/2014

Prot. _____

del 04/09/2014

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO UNICO

ex D.P.R. 160/2010

Autorizzazione Unica Ambientale n. 7 del 04/09/2014

Pratica SUAP n. 88/2014 - Prot. gen. n.9174 del 27/06/2014

PROCEDIMENTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di "Recupero di rifiuti plastici non pericolosi" - Modifica sostanziale.

RICHIEDENTE: Beniamino Barbieri, in qualità di Legale Rappresentante della Società BARBIERI FEDERICO & FIGLI S.r.l., P.Iva 00568440382, con sede legale e stabilimento nel Comune di Mesola (FE), località Alberazzo, Via Belmonte n. 11,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 per la modifica all'esercizio dell'attività di "Recupero di rifiuti plastici non pericolosi" nell'impianto sito in Mesola, località Alberazzo, Via Belmonte n.11, presentata allo Sportello Unico per le attività produttive in data 27/06/2014, prot. n. 9174, da Beniamino Barbieri, in qualità di Legale Rappresentante della Società BARBIERI FEDERICO & FIGLI S.r.l., con sede legale e stabilimento nel Comune di Mesola (FE), località Alberazzo, Via Belmonte n. 11 - P.Iva 00568440382;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda l'aumento dei quantitativi istantanei ed annuali dei rifiuti gestiti;
- Preso atto che lo scarico delle acque di seconda pioggia, a valle del pozzetto di campionamento, non è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06;



CITTA' DI MESOLA

Provincia di Ferrara

Servizi Tecnici

- Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia n. 2819 del 09.05.2014, rilasciata dal SUAP di Mesola alla Ditta BARBIERI FEDERICO & FIGLI S.r.l. con sede legale e stabilimento nel Comune di Mesola (FE), Frazione Bosco Mesola, località Alberazzo, Via Belmonte n. 11;
- Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 129/2014 del 20.05.2014 avente ad oggetto: "D.Lgs 152/06 e smi. Decisione in merito alla procedura di screening per il progetto di ampliamento impianto recupero rifiuti solidi non pericolosi in Alberazzo di Mesola. Ditta Barbieri Federico e Figli Srl";
- Visto l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale rilasciato dal dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura della Provincia di Ferrara con Atto. n.5515 del 25/08/2014 per la modifica sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti plastici non pericolosi svolta dalla Società BARBIERI FEDERICO & FIGLI S.r.l., con le prescrizioni ambientali fissate dalla Delibera di G.P. n. 129/2014, applicabili alle matrici di cui al DPR 59/2013 e con le prescrizioni invariate dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia n. 2819/2014;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituita e contestualmente revocata l' Autorizzazione Unica Ambientale succitata;
- Visti gli atti, le dichiarazioni e gli elaborati conservati in allegato all'istanza e successive integrazioni e modifiche;
- Visto il D. Lgs. n. 152/2006 e le relative norme regionali in materia;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Visto il D.P.R. n. 160/2010;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

RILASCIA

ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, alla Società BARBIERI FEDERICO & FIGLI S.r.l., con sede legale e stabilimento nel Comune di Mesola (FE), località Alberazzo, Via Belmonte n. 11 - P.Iva 00568440382, nella persona del legale rappresentante Beniamino Barbieri, l'Autorizzazione Unica Ambientale per modifica all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti plastici non pericolosi comprendente i seguenti titoli abilitativi:



CITTA' DI MESOLA

Provincia di Ferrara

Servizi Tecnici

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) e s.m.i.	Provincia
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) e s.m.i.	Comune di Mesola
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.	Provincia
Rifiuti	Iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.	Provincia
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune di Mesola

Alla presente si allegano i seguenti atti ed elaborati:

1. **Determina dirigenziale n.5515 del 25/08/2014**, rilasciata dal dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura della Provincia di Ferrara;
2. **Allegato A - Schema Sistema fognario;**
3. **Allegato B - Piante/Particolari;**
4. **Allegato C - Layout esterno e interno;**
5. **Allegato D - Schema presentazione dei risultati;**
6. **Assolvimento imposta di bollo.**

Gli atti sopraelencati, e i loro rispettivi allegati, costituiscono parte integrante della presente autorizzazione unica.

La presente autorizzazione viene rilasciata fatti salvi gli obblighi e le prescrizioni impartite nell'atto n.5515 sopra citato e dalle normative di riferimento ed **ha una durata pari a 15 anni dalla data di rilascio.**



CITTA' DI MESOLA

Provincia di Ferrara

Servizi Tecnici

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata alla Provincia formale domanda per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il rinnovo della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Mesola una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Avverso il presente provvedimento amministrativi è ammesso ricorso nei modi di legge al T.A.R. dell'Emilia Romagna entro 60 (sessanta) giorni o al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento del presente atto.

Il Responsabile del Settore

Arch. Fabio Zanardi

Firmato digitalmente



PROVINCIA DI FERRARA
SETTORE AMBIENTE E AGRICOLTURA

Atto n. 5515 del 25/08/2014

Codice 16.14.1

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Ditta **BARBIERI FEDERICO & FIGLI S.r.l.** con sede legale e stabilimento nel Comune di Mesola (FE), Frazione Bosco Mesola, località Alberazzo, Via Belmonte n. 11. Protocollo istanza del SUAP di Mesola, n. 9174 del 27.06.2014.

Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI PLASTICI NON PERICOLOSI**.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 27.06.2014, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Mesola, e assunta al P.G. della Provincia il 02.07.2014 con il n. 46568, presentata al SUAP in data 27.06.2014, dalla Società **BARBIERI FEDERICO & FIGLI S.r.l.**, nella persona di Beniamino Barbieri, in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento nel Comune di Mesola (FE), Frazione Bosco Mesola, località Alberazzo, Via Belmonte n. 11, per la modifica dell'attività di recupero di rifiuti plastici non pericolosi, autorizzata con Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia n. 2819 del 09.05.2014;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda l'aumento dei quantitativi istantanei ed annuali dei rifiuti gestiti;
- Preso atto che lo scarico delle acque di seconda pioggia, a valle del pozzetto di campionamento, non è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia n. 2819 del 09.05.2014, rilasciata dal SUAP di Mesola alla Ditta **BARBIERI FEDERICO & FIGLI S.r.l.** con sede legale e stabilimento nel Comune di Mesola (FE), Frazione Bosco Mesola, località Alberazzo, Via Belmonte n. 11;
- Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 129/2014 del 20.05.2014 avente ad oggetto: "*D.Lgs 152/06 e smi. Decisione in merito alla procedura di screening per il progetto di ampliamento impianto recupero rifiuti solidi non pericolosi in Alberazzo di Mesola. Ditta Barbieri Federico e Figli Srl*";

- Considerato che con la suddetta Delibera, il progetto di ampliamento presentato è stato escluso, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18.05.1999, n. 9, D.Lgs 152/06, D.Lgs 4/08 e s.m.i, da ulteriore procedura di VIA, con prescrizioni;
- Visti
 - il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - il D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
 - il D.P.C.M. del 14.11.1997;
- Visti, altresì:
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
 - la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";
- Dato atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia n. 2819 del 09.05.2014;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e i relativi pareri, e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale, non oggetto di modifica;
- Ritenuto di procedere con l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che dovrà essere rilasciata dal SUAP di Mesola, per la modifica sostanziale dell'attività di recupero di rifiuti plastici non pericolosi svolta dalla Società BARBIERI FEDERICO & FIGLI S.r.l., con le prescrizioni ambientali fissate dalla Delibera di G.P. n. 129/2014, applicabili alle matrici di cui al DPR 59/2013 e con le prescrizioni invariate dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia n. 2819/2014;

- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituita e contestualmente revocata l' Autorizzazione Unica Ambientale succitata;
- Vista la deliberazione di G.P. n. 120 del 13.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene individuata la Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura quale Responsabile del Procedimento e competente all'adozione del presente atto;
- Richiamato l'atto della Presidente n. 21 del 04.02.2014 che conferisce all'Ing. Paola Magri l'incarico Dirigenziale di Responsabilità della Struttura "Settore Ambiente e Agricoltura";
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Dirigente del Settore Ambiente e Agricoltura;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP di Mesola alla Ditta **BARBIERI FEDERICO & FIGLI S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale e stabilimento nel Comune di Mesola (FE), Frazione Bosco Mesola, località Alberazzo, Via Belmonte n. 11, C.F. e P.IVA n. 00568440382, per la modifica sostanziale dell'attività di **RECUPERO DI RIFIUTI PLASTICI NON PERICOLOSI**.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) e s.m.i.	Provincia
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) e s.m.i.	Comune di Mesola
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.	Provincia
Rifiuti	Iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.	Provincia
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95	Comune di Mesola

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

1. Lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con la lettera "S" ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"** (Tav. 3-Sistema Fognario e impianto di prima pioggia);
2. Ai sensi della Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 vengono individuati nell'ambito della Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per il controllo della specifica attività produttiva, i seguenti parametri: *pH, colore, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD₅, COD, idrocarburi totali, tensioattivi totali e solventi organici aromatici*;
3. Devono essere rispettati i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, per i parametri indicati al punto 2 del presente atto, nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con la lettera "P1", indicato nella planimetria di cui al precedente punto 1;
4. Lo scarico delle acque meteoriche raccolte nella vasca di prima pioggia deve iniziare ad evento meteorico esaurito e concludersi entro le 72 ore successive;
5. La portata delle acque di seconda pioggia in uscita dall'impianto, con scarico nel condotto Gioia, dovrà essere mantenuta nel valore massimo di 183 lt./sec. (pari a mc/h 660), mentre la portata di scarico delle acque di prima pioggia dovrà mantenersi nel valore massimo di 4 lt/sec. (pari a 15 mc/h);
6. Eventuali variazioni nell'uso del suolo che dovessero determinare un aumento dell'indice di impermeabilizzazione dell'area o incrementi della portata della pompa di sollevamento al servizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere comunicate preventivamente alla Provincia e al Consorzio di Bonifica;
7. La Ditta dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, formale concessione per tutte le nuove opere da realizzare nella fascia di m. 10 dal ciglio del condotto Gioia e dal confine demaniale della canaletta Belmonte. A tal fine si precisa che eventuali recinzioni rimovibili o la piantumazione di alberature risulta autorizzabile solo nel rispetto della distanza minima di m. 6,00 dal ciglio canale. Le opere eventualmente presenti in difformità a tali distanze, se già autorizzate dai precedenti Consorzi sulla base dei regolamenti allora vigenti, saranno tollerate fino a rimozione o scadenza degli atti autorizzativi e, se ancora di interesse della Ditta, potranno essere riposizionate solo nel rispetto delle distanze stabilite dal

regolamento vigente al momento;

8. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
9. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
10. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
11. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti;
12. E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
13. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

B) SCARICO ACQUE DOMESTICHE

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche in subirrigazione è quello, contrassegnato con la lettera "S", indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** (Tav. U-Piante/Particolari);
2. E' vietato lo scarico in siti diversi da quello autorizzato. L'area in cui è localizzata la subirrigazione dovrà rimanere destinata a verde e dovrà rimanere esterna ai processi produttivi dell'opificio;
3. L'Amministrazione comunale e gli Enti preposti si riservano la facoltà di effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico in qualsiasi momento;
4. Devono essere rispettate le disposizioni contenute al capitolo 4, paragrafo 4.7 comma IV della DGR dell'Emilia Romagna n. 1053 del 9 giugno 2003 relativamente alla manutenzione;
5. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
6. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute dell'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
7. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

C) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"** (TAV.2-LAYOUT ESTERNO E INTERNO) e denominate **E2 ed E3**;

2. Le emissioni sono ammesse nel rispetto dei limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E2 Processo di essiccazione	E3 Processo di macinazione e polverizzazione
Portata (Nm ³ /h)	12.000	6.200
Durata (h/giorno)	16	16
Altezza minima (m)	10,50	9,50
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Materiale particolare	10	20
S.O.V. (espressi come n-esano)	50	
di cui la somma di CVM, acrilonitrile, stirene	5	
Sistema di abbattimento	F.T	F.T

3. La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli all'emissione **E2** con periodicità almeno **semestrale** ed all'emissione **E3** con periodicità almeno **annuale**;

4. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

5. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "D"**;

6. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura;

7. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a mantenerle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza

(D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere quelli concordati con A.R.P.A.;

8. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;

9. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, la Provincia e l'A.R.P.A. che dispongono i provvedimenti necessari.

D) RIFIUTI

I S C R I V E

al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi la ditta in oggetto, ai sensi dell'art. n. 216 - comma terzo - del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività di recupero oggetto della presente iscrizione potrà essere esercitata con riferimento alle tipologie e all'attività di recupero di rifiuti di seguito indicate:

6.1 Tipologia: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.

CER: 020104 -150102 - 170203 – 191204 - 200139

6.1.3 Attività di recupero: messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate (R3).

Quantitativi: t/anno 20.000, messa in riserva istantanea t. 400

6.2 Tipologia: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche

CER: 070213 -120105 -160119 -160216-160306 -170203

6.2.3 Attività di recupero: messa in riserva (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti),

trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate (R3).

Quantitativi: t/anno 4.900, messa in riserva istantanea t. 250

e con le seguenti prescrizioni:

1. E' fatto obbligo da parte della Ditta, di attenersi alle prescrizioni relative all'attività di messa in riserva, indicate all'art. 6 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
2. L'attività di recupero di rifiuti dovrà essere svolta nelle aree indicate nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"** (TAV.2-LAYOUT ESTERNO E INTERNO);
3. La Ditta dovrà rispettare quanto previsto all'art. 7 commi 1 e 2 e art. 8 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
4. Gli scarti plastici cessano la qualifica di rifiuti, ai sensi dell'art. 184 ter) del Dlgs 152/2006 e smi se rispettano le caratteristiche delle materie prime secondarie (MPS) di cui al D.M. 5.02.1998;
5. Per la classificazione delle MPS secondo le norme UNIPLAST, la ditta dovrà adottare procedure di identificazione e tracciabilità per lotti, ed in particolare:
 - nei documenti (certificato di analisi, etichettatura/imballaggio, documento di trasporto, ecc.) dovranno essere riportati i lotti di riferimento;
 - ogni lotto deve essere corredato da una scheda informativa riportante le caratteristiche delle materie sulla base delle norme UNI (UNI 10667) di riferimento ed i rispettivi valori misurati;
 - il campionamento ed analisi deve essere effettuato secondo le metodiche UNI (UNI 10667) da laboratorio accreditato, in riferimento alla provenienza e destinazione del materiale plastico;
 - per l'etichettatura/imballaggio dovranno essere riportate le seguenti informazioni: identificazione del produttore; elementi di identificazione del lotto; massa netta in Kg; ogni altra identificazione prevista dalla legislazione vigente;
6. Ai fini della classificazione delle MPS la ditta dovrà tenere a disposizione degli organi di controllo copia documentale in merito alla dichiarazione di conformità alle norme UNIPLAST;
7. Il mancato rispetto delle condizioni di cui sopra comporta la decadenza dei requisiti legali di cui all'art. 184 ter) del Dlgs 152/2006 e smi riguardante la cessazione della qualifica dei rifiuti;
8. Qualora, le condizioni per la classificazione delle MPS non venissero rispettate, tali materiali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati accompagnati dal formulario di identificazione (FIR) di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
9. Il trattamento presso l'impianto in oggetto di scarti di materiale plastico, qualificati da ditte produttrici di compounds o manufatti come sottoprodotti, ai sensi dell'art. 184 bis) del Dlgs 152/2006 e smi o MPS, ai

sensi dell'art. 184 ter) del Dlgs 152/2006 è vietato. Pertanto le MPS conferite da terzi dovranno essere destinate esclusivamente alla commercializzazione delle stesse e la ditta dovrà accertarsi che detti materiali siano accompagnati da adeguata documentazione per comprovare i requisiti per la classificazione di MPS;

10. Dovrà essere inoltrata a questa Amministrazione entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione contenente indicazioni in merito ai quantitativi di rifiuti trattati, di rifiuti recuperati e di quelli derivanti dall'attività ed avviati allo smaltimento, relativa all'anno precedente;
11. Ai sensi dell'art. 3, commi 1° e 3°, del Decreto 21 Luglio 1998, n. 350, la presente iscrizione verrà sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione entro il 30 aprile di ciascun anno;
12. La Società iscritta con il presente atto deve essere in possesso di tutta la documentazione relativa alla tracciabilità dei rifiuti di cui al Titolo I Capo I della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

E) EMISSIONI SONORE

La ditta dovrà rispettare i limiti di emissione fissati dal D.P.C.M. 14.11.1997 e le norme tecniche previste dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Mesola.

Il presente provvedimento **revoca e sostituisce**, dalla data di rilascio da parte del SUAP di Mesola, l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto della Provincia n. 2819 del 09.05.2014, rilasciata dallo stesso SUAP.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata alla Provincia formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Mesola una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Mesola.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono altresì fatte salve le prescrizioni della Delibera di G.P. n. 129/2014 del 20.05.2014, non ricomprese nel presente atto.

Sono inoltre fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla Ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo Sportello Unico del Comune di Mesola, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia alla Provincia di Ferrara, all'ARPA Sezione di Ferrara, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

**Sottoscritta dal Dirigente
(MAGRI PAOLA)
con firma digitale**